



Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della circolazione nell'area del Mercato Ittico nell'Isola Nova del Tronchetto – integrazione all'ordinanza dirigenziale n. 570 del 07/08/2017

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con ordinanza sindacale n°82 del 29/08/1997 l'accesso all'area del Mercato Ittico è stato concesso solo a specifiche categorie di soggetti, sulla base di apposita autorizzazione rilasciata dal Corpo di Polizia Municipale;
- con ordinanza n°98/2015 della Capitaneria di Porto all'art. 3 è stato disposto il divieto di accesso all'area, demandando all'Amministrazione Comunale l'identificazione dei soggetti autorizzati ad accedere e sostare nell'area del Mercato Ittico;
- con ordinanza dirigenziale n. 397 del 27/06/2016 e s.m.e.i. è stato autorizzato l'accesso all'area del Mercato Ittico solo agli acquirenti ed fornitori e agli operatori secondo uno specifico prospetto temporale;

Considerato che:

- la Società VERITAS S.p.A. ha inoltrato numerose richieste dei mezzi autorizzati all'accesso nell'area del Mercato Ittico;
- in occasione di uno specifico incontro tecnico tra la Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile e il Corpo di Polizia Locale è stata concordata una diversa gestione degli accessi all'area del Mercato Ittico, attraverso il rilascio di specifica autorizzazione da parte del Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture;
- durante l'incontro il Corpo di Polizia Locale ha manifestato inoltre l'esigenza di istituire due stalli per veicoli al servizio di persone diversamente abili nell'area antistante il mercato ittico;

Riconosciuto:

- pertanto l'esigenza di ridefinire l'elenco dei veicoli autorizzati all'accesso all'area del Mercato Ittico;
- che qualsiasi modifica dovrà essere inoltrata al Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture;

Visti:

- l'ordinanza dirigenziale n. 570 del 07/08/2017 "Regolamentazione della circolazione nell'area del Mercato Ittico nell'Isola Nova del Tronchetto";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, paragrafo i), capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 3 comma 1 punto 58 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, l'art. 135 comma 12 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, nonché le Direttive Ministeriali del 12/04/1995 "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico



- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. integrare il punto 1. dell'ordinanza dirigenziale n. 570 del 07/08/2017 secondo le seguenti disposizioni:

- **il rilascio, la consegna e il ritiro delle autorizzazioni di cui al punto 1.6 dell'ordinanza n.570 del 07/08/2017 avviene ad opera della Direzione Servizi Pubblici Locali della Società Veritas S.p.a. in qualità di Gestore del Mercato Ittico.**

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 11 luglio 2019

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."